

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563);	
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	977
PRESIDENTE	977, 978, 979, 980, 981, 985 986, 989, 990, 992
BREGANZE, <i>Relatore</i> 978, 979, 980, 986, 989, 990	
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 978, 979, 986, 987, 990, 991	
COMANDINI	978, 982, 984, 985
SCHIAVETTI	979, 983, 992
GUERRIERI EMANUELE	979, 980, 984, 985
PENNACCHINI	979, 981
SFORZA	980, 981, 986, 989, 991
KUNTZE	980, 987, 989, 990, 991
ANDREUCCI	985
COCCO MARIA	985
MISASI	991
BERLINGUER	986, 992

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Ordinamento della professione di giornalista » e della proposta di legge d'iniziativa

del deputato Pintus, « Dell'ordine dei giornalisti ».

Come la Commissione ricorderà, abbiamo dovuto lasciare da parte alcuni articoli del disegno di legge per esigenze insorte durante la discussione. Possiamo ora cominciare a fare il cammino a ritroso, partendo dall'articolo 15, il primo degli articoli accantonati. Poiché abbiamo taluni emendamenti del Comitato ristretto, del relatore onorevole Breganze seguiti da successive rettifiche dello stesso relatore ai propri emendamenti, vorrei pregare l'onorevole Breganze, per evitare possibili inconvenienti, di dare lettura per ogni articolo di quello che sarebbe il suo testo definitivo.

L'articolo 15 del disegno di legge suona in questi termini:

« È costituito, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine è composto da giornalisti professionisti eletti in ragione di uno per ogni Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine, nonché da tre pubblicisti, eletti dai pubblicisti membri dei detti Consigli regionali o interregionali di tutta Italia, riuniti in assemblea plenaria, a maggioranza assoluta di voti.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

I Consigli e l'assemblea dei pubblicisti devono essere convocati almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio Nazionale in carica ».

Questo articolo è stato già modificato in alcuni punti dalla Commissione, con un com-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

ma aggiuntivo dell'onorevole Breganze, di guisa che risulta così formulato:

« È istituito, con sede presso il ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Il consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni consiglio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

I consigli regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli ordini regionali o interregionali che hanno più di mille pubblicitisti iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille pubblicitisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti in quanto applicabili.

Le assemblee debbono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. Nel caso che l'impugnazione venga accolta, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla ».

BREGANZE, *Relatore*. Fu sospesa allora la votazione, perché ci sorse il dubbio che dal contesto dell'articolo potesse risultare che mentre è l'assemblea che procede alla nomina dei consiglieri normali, i consiglieri aggiunti venissero invece votati dal consiglio.

Ora dal contesto emerge, che essendo richiamato l'articolo 2, l'elezione è di primo grado. Prego i colleghi Comandini e Schiavetti di controllarne se dico bene o se erro. Però al terzo comma, quando si parla di consigli regionali e interregionali, parrebbe un'elezione di secondo grado. Penso che la parola abbia tradito il pensiero. Certo un modo diverso non costituirebbe alcuna iattura; ma a me, per debito di chiarezza, pare giusto indicare questa difformità che apparirebbe nei due modi di elezione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Bisognerebbe avere sotto gli occhi il testo votato. Per favore rilegga il testo.

BREGANZE, *Relatore*. Al comma terzo si dice che i consigli regionali o interregio-

nali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale. Per converso, il terz'ultimo comma dice: « L'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti in quanto applicabili ». Ora l'articolo 2 parla di elezioni dirette, di primo grado: per cui sembrerebbe che, mentre i consiglieri in numero pari per tutti gli ordini, sono eletti in primo grado, cioè direttamente dagli iscritti, i consiglieri integrativi, per gli ordini regionali maggiori, fossero eletti dai consiglieri già nominati dagli iscritti, e, quindi, in secondo grado.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi pare che debba essere chiaro che devono essere eletti dalle assemblee.

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze dice che può sorgere qualche equivoco.

BREGANZE, *Relatore*. Esatto.

COMANDINI. Io ritengo di sì, che l'equivoco può sorgere.

BREGANZE, *Relatore*. È questa la ragione per cui non abbiamo fatto la votazione finale, allo scopo di precisare questo e altri punti che sono rimasti poco chiari. Quindi o questi emendamenti li lasciamo come stanno o riteniamo che la cosa non è armonica e, quindi, bisognerebbe rettificare l'espressione consigli in assemblee al terzo comma o aggiungere un comma finale che dica che le elezioni sia per i consigli nazionali che per i consigli locali - regionali e interregionali - avvengono da parte della assemblea.

PRESIDENTE. Sarebbe il penultimo comma.

BREGANZE, *Relatore*. Signor Presidente, l'evidenza dell'equivoco appare anche dal fatto che al quarto comma non si parla più di consigli, ma di ordini regionali e interregionali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Scusate, ma io nel testo dell'emendamento che ho sotto gli occhi trovo un emendamento al quarto comma e nel quale si dice che l'elezione può avvenire nella stessa assemblea indetta per l'elezione del consiglio regionale o interregionale.

BREGANZE, *Relatore*. Non è stato approvato quell'emendamento, in quanto si è detto che può essere superfluo, o esser comodo fare due assemblee se si desidera; e, allora, non si è proceduto alla sua votazione.

PRESIDENTE. Allora, quale dovrebbe essere la modifica?

BREGANZE, *Relatore*. Sarebbe quella che noi, rettificassimo la parola consigli di cui al terzo comma in ordini o assemblee. Se riteniamo di non poterlo fare per motivi forma-

li, dobbiamo aggiungere un comma finale, il quale dica che le assemblee possono procedere unitariamente alle due elezioni.

SCHIAVETTI. Quali sono i motivi formali?

PRESIDENTE. I motivi potrebbero essere superati in sede di coordinamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. C'è da rivedere l'ultimo comma aggiuntivo sul reclamo.

PRESIDENTE. Restiamo intesi in questo senso. Non si tratta di votare niente. Siccome l'articolo 15 non è stato votato nella sua interezza, allora si potrebbe, dando lettura del testo complessivo dell'articolo 15, dare lettura con la modifica di questa parola. Pare che rappresenti una svista, solo materiale, essendo il pensiero unanime della Commissione.

BREGANZE, *Relatore*. Lo rileggiamo tutto?

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo 15, per porlo in votazione nel suo complesso. Siccome abbiamo rinviato la votazione di questo articolo ritenendo utile, se non necessario, un certo coordinamento, potremmo votare i singoli comma.

Anzi faccio presente che, allo scopo di evitare sviste che sarebbero dannose agli stessi interessati, quando avremo finito di approvare i vari articoli sarebbe bene che prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, si esaminasse il testo completo approvato, per vedere se è necessario qualche eventuale coordinamento.

Quindi leggiamo l'articolo 15 comma per comma: Primo comma:

« È istituito, con sede presso il ministero di grazia e giustizia, il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Secondo comma:

« Il consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicitista per ogni consiglio regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Terzo comma:

« Gli ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 pro-

fessionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Quarto comma:

« Conformemente, gli ordini regionali o interregionali che hanno più di mille pubblicisti iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni mille pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di mille superiore alla metà ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Quinto comma:

« L'elezione avviene a norma degli articoli 2 e seguenti in quanto applicabili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sesto comma:

« Le assemblee debbono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Settimo comma:

« Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio nazionale nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. Nel caso che l'impugnazione venga accolta, il consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla ».

Questo sarebbe il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

GUERRIERI EMAUNELE. Faccio rilevare che, anche nel caso che l'impugnazione venga accolta, può darsi che non occorra procedere a nuova elezione, in quanto può trattarsi della sostituzione di un candidato ad un altro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si potrebbe aggiungere: « se necessario ».

GUERRIERI EMANUELE. Oppure si potrebbe dire: « e occorra procedere al rinnovo della votazione ».

PENNACCHINI. A me sembra intuitivo.

BREGANZE, *Relatore*. Se il caso che salta all'attenzione è soltanto quello della sostitu-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

zione di un eletto ad un altro, mi pare che sia evidente che non occorran nuove elezioni.

PRESIDENTE. Io seguivo l'onorevole Guerrieri. Ciò è possibile in quanto l'articolo non è stato votato. Stiamo votando i singoli commi perché siamo in sede di coordinamento. Si potrebbe anche aggiungere questo piccolo inciso, trattandosi di piccolissima modifica.

GUERRIERI EMANUELE. Si tratta di un rilievo secondario e si può lasciare « Consigli ».

PRESIDENTE. Si potrebbe fare in questo modo: dal punto di vista formale, se ne vale la pena, si potrebbe fare un comma aggiuntivo, e poi, in sede di coordinamento, evidentemente, il contenuto stesso del comma aggiuntivo può essere riassunto in una parola sola che valga da inciso. Allora, la formula sarebbe perfetta. Questo, naturalmente, se si ritiene che sia il caso di farlo.

BREGANZE, Relatore. Si potrebbe raccogliere il suo suggerimento.

PRESIDENTE. A me pare che non valga la pena di affaticarci attorno alla parola. A noi interessa fermare il concetto nel comma aggiuntivo e poi trasportare il concetto stesso nella maniera più breve, con un inciso, nel periodo.

BREGANZE, Relatore. Si potrebbe dire: « Tale elezione è disposta in quanto necessaria ». È un modo banale di dire, ma mi pare che traduca il concetto.

SFORZA. Si tratta di sostituire la metà, i due terzi; nella nostra legislazione non abbiamo un esempio del genere.

PRESIDENTE. Lasciamo correre, perché per fare meglio, finiremo col fare peggio. Mi pare che la cosa migliore sia quella di affidarci al criterio logico.

BREGANZE, Relatore. Poi c'è il regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 27.

In questo articolo c'è proposto un emendamento dell'onorevole Breganze. Il testo originario del disegno di legge recava:

« Per l'iscrizione nell'albo è necessario avere compiuto i 21 anni, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 31 e 32.

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente il richiedente può ricorrere al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione ».

L'onorevole Breganze ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi a sensi dell'articolo 33, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore od equipollente, e degli altri requisiti di cui all'articolo 29, l'esito favorevole dell'esame di abilitazione professionale di cui all'articolo 29-bis ».

Successivamente l'onorevole Breganze ha rettificato il suo emendamento sostituendo le parole « esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi ai sensi dell'articolo 33 » con le parole: « iscrizione per non meno di 18 mesi continuativi nel registro dei praticanti di cui agli articoli 31 e 32 ».

Onorevole Breganze, la prego di leggere il testo definitivo dell'articolo emendato.

BREGANZE, Relatore. Allora leggo: « Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, iscrizione per non meno di 18 mesi continuativi nel registro dei praticanti, di cui agli articoli 31 e 32, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equipollente e degli altri requisiti di cui all'articolo 29, l'esito favorevole dell'esame di abilitazione professionale di cui all'articolo 29-bis ».

A titolo di chiarimento, aggiungo che, nell'indicare questo emendamento sostitutivo, a parte la rettifica che ho incorporato nella lettura, ho cercato di affrontare il doppio tema del titolo di studio e dell'abilitazione professionale.

Mi permetto di ricordare — e del resto l'ho enunciato più volte nelle precedenti relazioni — che da parte di vari colleghi, segnatamente del collega Pintus, proponente della proposta collegata, si caldeggiava vivamente la introduzione della laurea, senza fissarne il tipo: ritenendo che la formazione universitaria fosse garanzia necessaria, e, d'altra parte, ricordando che, per tutti gli Ordini professionali, a differenza dei Collegi, è prevista la laurea. Qui, io ho indicato la scuola media superiore: non assolutamente per svilire — se così potesse dirsi — la dignità di questa importante professione, ma per agevolare l'appartenenza e per agevolare il consenso dei colleghi e di questa Commissione e di quella del Senato. Non è perfetta né la formula qui indicata della scuola media superiore e nemmeno quella della laurea; potreb-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

be anche darsi che qualcuno preferisse la non menzione di alcun titolo.

Quanto all'abilitazione professionale, che pure è stata caldeggiata dall'onorevole Pin-tus e dall'onorevole Pennacchini, mi è par-so di doverla indicare come attuazione di un principio costituzionale: in quanto l'artico-lo 32 della Costituzione prevede che per la ammissione alle professioni occorre appun-to l'esame di abilitazione professionale.

PRESIDENTE. Questo è il punto più sen-sibile del disegno di legge al nostro esame, anche perché le tesi contrastanti, l'una de-cisamente contraria all'altra, hanno tutte una radice di legittimità e una giustificazione adeguata. La tesi che sostiene non essere necessario nessun titolo di studio è legata alla tradizione e alla stessa attività profes-sionale giornalistica, che si può dire *sui generis*. D'altra parte coloro che, per la cate-goria dei giornalisti reclamano il titolo di studio e propenderebbero per la laurea, sono preoccupati da una forma di inflazione nella categoria, inflazione che troverebbe un mar-gine adeguato appunto nel titolo di studio. Sono, quindi, due tesi che stano, l'una contro l'altra, ma sono ambedue degne di medita-zione.

SFORZA. Quella proposta dal relatore sa-rebbe una tesi intermedia.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Schiavetti se verrebbe accolto il titolo di scu-ola media superiore.

SCHIAVETTI. Mi pare di sì.

PRESIDENTE. Alcuni giornalisti mi han-no fatto presente che chiedere la licenza di scuola media superiore come titolo per l'iscrizi-one sia offensivo o deprimente per la cate-goria, e affermano che o bisogna chiedere la laurea o non chiedere nessun titolo.

KUNTZE. L'onorevole Breganze propo-ne di sostituire le parole « l'esercizio conti-nuativo della pratica professionale per al-meno 18 mesi a sensi dell'articolo 33 » con le altre: « l'iscrizione per non meno di 18 mesi continuativi nel registro dei praticanti di cui agli articoli 31 e 32 ». Io ritengo preferibile la prima formula alla seconda, perché la se-conda si riferisce a un fatto puramente for-male, cioè l'iscrizione nell'albo dei praticanti, mentre la prima richiede l'esercizio effettivo della pratica giornalistica, per il quale è ne-cessario essere iscritti nell'albo dei praticanti. E ciò anche in conformità degli ordinamenti di altre professioni. Per la nostra professione di avvocati, ad esempio, non basta l'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori, ma occorre l'attestazione del dirigente dello studio pro-

fessionale che il praticante abbia svolto una effettiva pratica professionale con indicazione delle pratiche che gli sono state affidate.

Per quanto riguarda l'altro emendamen-to relativo al titolo di studio, io sono molto perplesso. Credo che, istituendo l'obbligo di un titolo di studio veniamo a cancellare tut-ta una gloriosa tradizione del giornalismo italiano. D'altra parte ci vedremo costretti ad un certo punto a fare una norma transi-toria, altrimenti correremmo il rischio di veder cancellati dall'albo tanti giornalisti che attualmente esercitano questa professione.

PENNACCHINI. Ma quello che adesso de-finiamo per legge è per il futuro.

KUNTZE. Comunque porremmo dei limi-ti per l'iscrizione negli albi a persone le qua-li per un motivo qualsiasi non abbiano po-tuto conseguire quel titolo di studio sia pure intermedio, di cui parla l'emendamento Bre-ganze. Il che non mi pare consono alla par-ticolare professione di cui ci stiamo occu-pando.

D'altra parte non posso accogliere l'osser-vazione fatta dal Presidente, perché ammet-tendo l'iscrizione nell'albo attraverso il solo possesso del titolo di scuola media superiore, verremmo a formare un ordine di giornalisti professionisti che nascerebbe con un marchio d'inferiorità rispetto agli altri ordini.

Credo perciò che sarebbe molto meglio eliminare qualsiasi titolo di studio, mentre sono favorevole all'esame di abilitazione profes-sionale, perché questo esame non solo co-stituirebbe l'adempimento di un dettato co-stituzionale, ma rappresenterebbe anche una remora all'inflazione negli albi. Infatti attra-verso l'esame si potrebbe avere quella garan-zia che non sarebbe data dal titolo di stu-dio, ma sarebbe invece molto più validamente offerta da un esame di abilitazione profes-sionale.

PENNACCHINI. Vorrei richiamare l'atten-zione dei colleghi sul fatto che stiamo discu-tendo di una legge che regola l'esercizio della professione di giornalista, cioè l'esercizio professionale. A mio avviso, è presumibile che l'ordine professionale regoli l'esercizio di una professione, quando si sia raggiunto nel campo degli studi il massimo livello pos-sibile attraverso il titolo accademico. Per fare un esempio banale, dirò che non esistono or-dini professionali di elettricisti o di idraulici — con tutto il rispetto per queste categorie di lavoratori —; e anche per i geometri e i ra-gionieri, ai quali è richiesto il titolo di scuola media superiore, non si parla di ordine, ma di collegio, perché l'ordine regola la profes-

sione quando nel campo degli studi si è raggiunto il massimo livello possibile.

D'altra parte mi pare che il disegno di legge in esame miri ad una elevazione non soltanto sociale e morale, ma anche culturale della benemerita categoria dei giornalisti; e ciò, a mio avviso, si realizza anche mediante la richiesta del requisito della laurea.

Tuttavia condivido in parte le perplessità che qui sono state espresse sia dal Presidente sia dal collega che mi ha preceduto. Desidero di non frapporre intralci all'iter della legge, che tutti auspichiamo sollecito e rapido, per la grande aspettativa esistente nella categoria, mi sono astenuto dal presentare un emendamento *ad hoc*. Dichiaro personalmente che non sono d'accordo con qualsiasi formulazione che escluda il requisito della laurea per l'iscrizione in un ordine professionale.

Per quanto si attiene alla richiesta del requisito dell'esame per l'esercizio della professione, mi pare che il dettame costituzionale sia talmente chiaro da non prestarsi a ulteriore discussione. Se noi rileggiamo attentamente l'articolo 33 della Costituzione, a me sembra che questo requisito debba essere obbligatoriamente inserito nella legge, in mancanza di che noi veramente andremmo a violare una norma costituzionale.

Questo è il mio personale parere su cui prego gli onorevoli colleghi di esprimere il loro giudizio. Io sono per la laurea e per gli esami.

COMANDINI. Esprimo tutta la mia perplessità su ciò. Mi rendo conto delle ragioni che possono aver consigliato la proposta di istituire un titolo di studio e di istituire un esame di abilitazione professionali per la iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Ma confesso che le ragioni — pur pesanti, in un certo senso — che hanno condotto alla formulazione di questa proposta non sono tali da vincere le perplessità gravissime che io ho in materia. In realtà, ci troviamo di fronte a una difficoltà obiettiva, e la difficoltà obiettiva è questa: mentre per tutte le professioni c'è una laurea *ad hoc*, quando si costituisce un ordine e quando si entra a far parte di tale ordine, nel giornalismo la laurea *ad hoc* non c'è. C'è la proposta di istituirla, ma il mio dubbio investe proprio l'opportunità di una facoltà del giornalismo, la quale non si capisce esattamente a che cosa dovrebbe tendere, quali materie specifiche dovrebbe programmare e a quali risultati portare. Comunque, oggi come oggi, la laurea in giornalismo non c'è; e noi chiedendo genericamente il requisito di una laurea qualsiasi potremo

trovarci davanti a un laureato in farmacia il quale dica: la laurea la posseggo; voglio entrare a far parte della famiglia giornalistica; evidentemente, facendo valere un titolo di studio che, proprio, non aggiunge nulla ai requisiti giornalistici.

Ecco perché, secondo il mio avviso, c'è una serie di considerazioni che inducono a ritenere che la professione dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti abbiano una fisionomia tutt'affatto particolare che non si può confondere con quella delle altre professioni.

C'è, poi, un secondo punto di vista che dobbiamo tener presente. Io non faccio qui delle questioni di validità o di invalidità costituzionale della norma; ma tenete presente, colleghi, l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con parole e scritti e con ogni altro mezzo di diffusione. Nel che mi pare che sia compresa anche la fondazione di un giornale, la direzione di un giornale, che consenta a colui che vuol esprimere in qualche modo la sua libera opinione, di esprimerla senza che gli si possa opporre la barriera di un titolo di studio o di una serie di requisiti formali che possono mancare. In questa condizione, io non parlo di incostituzionalità della norma, ma mi rifaccio allo spirito che ha dettato l'articolo 21 della Costituzione e mi domando: se noi adottassimo il principio della laurea e si ripresentassero certe occasioni o certe personalità che in passato si sono presentati alla ribalta del giornalismo, noi dovremmo escludere D'Annunzio, che fece del giornalismo, e non potrebbe essere iscritto all'albo. Noi escluderemmo Mussolini — del quale si può discutere di tutto quel che si vuole, ma non sulle sue qualità giornalistiche. Noi escluderemmo Pietro Nenni — dal quale si può dissentire (e l'onorevole Pennacchini ampiamente dissente) — ma non gli si possono negare le qualità giornalistiche.

Vi pare possibile, equo, giusto che questo avvenga?

Ecco perché, senza dilungarmi, io trovo giusto che si dica: se un titolo di studio è richiesto sia la laurea e non il diploma di ragioneria o di scuola media superiore, altrimenti si avrebbe una menomazione della categoria, ma trovo anche più giusto che si dica: niente titolo di studio, perché la categoria è una categoria *sui generis*, una professione la quale non comporta di queste limitazioni. C'è l'esame. Qui, la questione diventa più delicata. Perché è indiscutibile che l'articolo 32 richiede l'esame di Stato per l'eser-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

cizio professionale. Questo il significato dell'articolo 32.

Ma difficile diventa non tanto la norma che prescrive che deve essere dato un esame, quanto il contenuto da dare alla norma stessa. Io non riesco a concepire che cosa voglia dire « cultura generale ». Quale è il programma su cui deve prepararsi colui che dovrà sottoporsi all'esame di cultura generale per entrare nell'albo dei giornalisti? È un problema insolubile, a meno di non istituire puramente e semplicemente un duplicato dell'esame di licenza di scuola media superiore. E anche su questo ho i miei dubbi.

Però mi rendo conto che qui c'è una difficoltà obiettiva di fronte alla quale si cozza. La natura della professione giornalistica la renderebbe a mio avviso praticamente allergica a questo esame di abilitazione per cultura generale, in base all'articolo 21 della Costituzione; ma esiste anche l'articolo 32 e può pensarsi che, senza questo esame di cultura generale, si violi una norma costituzionale. In questo caso, se all'esame si addivene, bisogna che sia minimo il margine di discrezionalità lasciato alla commissione d'esami, perché possono esserci tali vicende di ordine politico, da determinare esclusioni o ammissioni faziose.

Concludendo, non mi sento di votare a favore del titolo di studio, ma se un titolo di studio dovesse esserci, esso dovrebbe essere la laurea, per non fermarci a mezza strada. Quanto all'esame di cultura generale, la mia perplessità mi induce ad invitare la Commissione a concretarlo in qualche cosa che permetta una specificazione maggiore di quella contenuta nelle due parole « cultura generale », che possono comprendere tutto lo scibile umano.

SCHIAVETTI. Comprendo le esitazioni da cui molti di noi sono afflitti; ma vorrei ricordare che questo problema è stato dibattuto per anni e anni nei congressi professionali dei giornalisti sin da quello di Palermo del 1946. Le soluzioni sono state sempre due sole: assenza di qualsiasi titolo di studio o licenza di scuola media superiore. Nessuno, in questi consessi qualificati di giornalisti e pubblicitari, ha mai parlato di laurea. La condizione della laurea è sorta in alcuni ambienti per delle preoccupazioni che non tengono conto della qualità caratteristica della professione di giornalista.

Io personalmente sono favorevole al titolo di licenza di scuola media superiore, come ha proposto il relatore. Sono contrario alla assenza di qualsiasi titolo e all'esigenza della

laurea. Sono contrario all'assenza di qualsiasi titolo di studio, non per paura dell'inflazione della professione di giornalista, perché dietro a questa professione c'è un fatto economico e un fatto industriale: non ci sarebbe mai molto afflusso alla carriera giornalistica, se non ci fosse una domanda da parte di imprenditori e di editori di giornali, in quanto ci sono ragioni economiche che non dipendono dall'esistenza di un certo titolo di studio. Ma per me sarebbe eccessivo non chiedere nessun titolo di studio, perché è necessario assicurare un livello medio di cultura del giornalista.

Qualcuno ha parlato di attitudini naturali; ma bisogna considerare quello che era il giornalismo trenta, quaranta o cinquanta anni fa e quello che è oggi. Oggi il giornalismo è più complesso, ha un valore che non aveva il giornalismo di un tempo.

Il giornalismo di un tempo era quasi un fatto di passione, un'iniziativa personale, individuale. Ma il giornalismo di oggi è una cosa del tutto diversa; richiede alcune conoscenze fondamentali, data la complessità della società moderna. Non che il giornalismo non toccasse gli stessi problemi, ma oggi, questi problemi si prospettano con aspetti tecnici complicatissimi, inesistenti 50 anni fa. Quindi, mi pare impossibile che si acceda al giornalismo senza alcun titolo. Un titolo minimo ci vuole, perché il giornalismo ha assunto una certa complessità tecnica, un'importanza formidabile, grazie all'intervento della radio e della televisione. Il giornalismo è uno strumento per la formazione dell'opinione pubblica, e oggi si rivolge non più ad alcune migliaia di persone, come succedeva nel secolo passato, ma a milioni e milioni di persone. L'analfabetismo tende a ridursi, la lettura dei giornali, nonostante la concorrenza della televisione e della radio, aumenta sempre più. E tutto ciò naturalmente accresce la responsabilità del giornalista.

Per me, dunque, è necessario che il giornalista abbia un titolo di studio minimo. Si va ad un eccesso, però, quando si pensa che occorra la laurea. Si dice che per tutte le professioni c'è una laurea, c'è una formazione di carattere culturale. Esiste, però, un rapporto esatto fra la professione di medico e la laurea in medicina; il rapporto è diretto fra la professione di avvocato e la laurea in giurisprudenza. Non c'è una laurea che corrisponda alla professione di giornalista. La conoscenza teorica e la cultura del giornalista riguardano la sua cultura generale, che si possono realizzare con una licenza di scuola media supe-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

riore. Da un punto di vista teorico, la cultura giornalistica è generale ed è assicurata da una licenza media superiore.

Vorrei fare un'altra osservazione per quel che riguarda l'esigenza, da alcuni prospettata, della laurea. La professione di giornalista è varia perché in un giornale c'è il cronista, il reporter, l'aiuto reporter, c'è quello che si occupa di argomenti modesti. C'è il giornalista sportivo, l'addetto ai cinema, ecc.; poi, ci sono i gradi superiori, i redattori politici, i direttori dei giornali.

Ora, è mai possibile che per fare l'aiuto reporter, il cronista (e sono queste le qualità preminenti nel giornale), è mai possibile che per far questo occorra conseguire una laurea? A me, in questi casi, pare un eccesso l'obbligo della laurea. Si potrebbe, semmai, introdurre per certe categorie di giornalisti. Ma pretenderla, trattandosi di giornalisti minori, che costituiscono la massa del giornale, mi pare che sia eccessivo. Vi faccio notare che oggi la categoria dei giornalisti sportivi e cinematografici è una categoria che è stata ammessa alla qualità di giornalista. Ci sono state delle discussioni, ma sono stati ammessi; sono stati esclusi i fotografi, perché anche i fotografi pretendevano di diventare giornalisti. Per i fotografi era un po' eccessivo. Qui c'è stata una lunga discussione: pretendere di essere giornalista per aver fatto delle fotografie accompagnate con delle didascalie, mi sembra eccessivo. Noi siamo stati contrari a questo. Per tutte queste ragioni, a me pare che la scuola media superiore sia il titolo solo che noi possiamo esigere dai giornalisti, perché esso risponde a quella cultura generale che è necessaria per esercitare la professione di giornalista, in cui, come voi sapete, alle volte la superficialità rappresenta un difetto quasi necessario, perché il giornalista è portato a occuparsi di tutto. E questo risponde proprio alla cultura generale, alla cultura generale della scuola media superiore. La cultura generale comprende storia, geografia, lingue moderne, filosofia, ecc., proprio quella che ci vuole per il giornalista.

Mi pare che quando si è assicurato che i giornalisti abbiano questa cultura generale, si è assicurata la formazione di un corpo di giornalisti che risponda alle proprie funzioni.

Quanto all'esame professionale, condivido le osservazioni del collega Comandini. Ad esso parteciperebbero degli insegnanti nonché i delegati dei consigli regionali e del Consiglio nazionale. Ma bisogna stare attenti, perché nel mondo dei giornalisti sono frequenti favori e bustarelle. Bisogna essere estremamente

severi su questo punto e assicurare all'esame professionale una severità che dia garanzia per il raggiungimento del loro obiettivo.

GUERRIERI EMANUELE. Anche io ritengo che si debba escludere il titolo di studio, quanto meno la laurea. Richiedendo tale requisito, ne deriverebbe che la mancanza del titolo inibirebbe l'esercizio di una attività giornalistica che per le sue dimensioni e per la sua continuità potrebbe avere anche un carattere di professionalità. In fondo questa legge, se non vado errato, più che l'esercizio dell'attività giornalistica, regola la vita, l'attività dell'Ordine dei giornalisti, che è una cosa un po' diversa. E ne deriverebbe la giustificazione delle considerazioni che sono state fatte. Chiunque può svolgere un'attività giornalistica, anche se non è in possesso della laurea; l'interessante è che sappia farsi leggere.

COMANDINI. Ma si può trovare qualcuno nella condizione che nessuno ospiti il suo articolo.

GUERRIERI EMANUELE. Vi sono delle leggi che regolano l'attività del medico, dell'avvocato, ecc.; ma qui non si regola l'attività del giornalista, che sfugge a una vera disciplina. In fondo il giornalismo è un'espressione del pensiero, possibile a tutti.

La legge che stiamo esaminando vuole regolare l'attività dell'Ordine dei giornalisti. Quindi il chiedere una laurea non mi sembra giusto e condivido le osservazioni del collega Comandini. Ma se un titolo di studio si volesse richiedere e dovesse trattarsi di un titolo inferiore alla laurea, ciò sarebbe un immeschinare la professione del giornalista. Naturalmente il giornalista deve avere una cultura generale e anche una cultura specifica per questo campo di attività, il che però non ha nulla a che vedere col possesso di un titolo di studio generico.

Viceversa sono d'avviso che occorra mantenere il requisito dell'esame, tanto più se si esclude il requisito del titolo di studio. L'esame di abilitazione è una garanzia per tutta la categoria dei giornalisti, perché altrimenti, si darebbe la possibilità di manovrare dall'esterno l'Ordine dei giornalisti, di immettere in altri termini artificiosamente nell'ordine stesso elementi che non appartengono al vero mondo giornalistico. Il che finirebbe con l'alterare quella che è la vita e l'attività dell'ordine stesso.

Quindi, secondo me, il requisito dell'esame di abilitazione deve essere mantenuto assolutamente, non tanto per le ragioni accennate dal collega Pennacchini, cioè per osser-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

vanza del dettame costituzionale, quanto per ragioni di opportunità e per la giusta garanzia che dobbiamo apprestare al mondo giornalistico.

ANDREUCCI. Io sono dell'avviso che sia necessario quanto meno il diploma di scuola media superiore per assicurare una certa formazione culturale, indispensabile alla professione del giornalismo. Sono anche del parere che è necessario l'esame di abilitazione professionale, perché l'attività giornalistica oggi è più complessa di quello che era molti anni indietro.

COCCO MARIA. Avrei bisogno di una chiarificazione. Premesso che è necessaria una preparazione generale, mi domando se una volta fissato il titolo di scuola media superiore si debba poi procedere a un esame di cultura generale. Cioè mi domando se impostando l'idea dell'esame per l'abilitazione e parlando di esame di cultura generale, abbiamo realmente l'idea di quel che vogliamo. Si parla di una ripetizione di cultura generale mentre ritengo che per le specializzazioni, che si vanno determinando in tutti i campi, questo esame di abilitazione professionale debba verte su qualche cosa che sia una dimostrazione della maturità del candidato, diverso da quella di un esame di cultura generale.

In ordine a questo, io domando ai colleghi che cosa intendono per esame di abilitazione professionale.

GUERRIERI EMANUELE. È disciplinato nell'articolo 27.

COCCO MARIA. È troppo generico.

GUERRIERI EMANUELE. La cultura generale è una garanzia per l'Ordine; è una garanzia nel caso non si richieda alcun titolo di studio.

COCCO MARIA. Allora, la cultura generale farebbe da sottofondo. Ciò che si richiede per il titolo professionale dovrebbe essere un esame tecnico-giornalistico. Noi non vogliamo la laurea, ma esigiamo un esame, per non aumentare appunto il pressapochismo.

Una volta assodata la necessità del titolo di studio di una scuola media (intermedio fra la mancanza di titolo di studio ed il titolo universitario) allora bisogna puntualizzare la opportunità che ci si limiti a un esame di cultura giornalistica, di tecnica giornalistica.

COMANDINI. In sostanza, noi abbiamo questo timore: che non sia possibile fare del giornalismo se non si possiede un diploma.

Io voglio domandare a lei: ma, se noi abolissimo la richiesta del titolo di studio e

lasciassimo l'esame di cultura generale, un esame che sia al livello del titolo di scuola media, oltre, naturalmente, all'esame di abilitazione specifica al giornalismo, noi avremmo superato questa preoccupazione, almeno in parte; nel senso che vi potrebbe essere gente che non ha il diploma di scuola media superiore, ma che possiede la cultura — dimostrata attraverso un esame — e può entrare, senza preclusioni aprioristiche, a far parte della categoria dei giornalisti.

COCCO MARIA. C'è un precedente. Oggi si può accedere all'esame per la libera docenza, senza esibire una specifica laurea nella disciplina in cui si può fare una libera scelta; ma questi casi si verificano raramente. D'altra parte, l'organizzazione tecnica, che sta dietro al giornale, di cui parlava l'onorevole Schiavetti, effettivamente è qualche cosa che può farci temere. Quella che sarà l'eccezione troverà senza dubbio, la possibilità di dire la sua parola.

Non credo che, per avere la possibilità di dire la propria opinione — secondo l'articolo della Costituzione che sollecitava l'onorevole Guerrieri — sia necessario essere iscritto all'Ordine dei giornalisti.

COMANDINI. Lei non può ricordare, per la felice colpa dell'età, certe cose che noi ricordiamo. C'è stato un periodo in cui la libertà di stampa era preclusa. Se un antifascista provava a scrivere trovava un cerchio chiuso attorno a sé. Ecco perché io dico può accadere. Auguriamoci che non accada più. Non accade oggi. Oggi si trova sfogo. In certe situazioni, si potrebbe però trovare anche una certa difficoltà ad avere il mezzo di espressione per poter far valere il proprio pensiero, ai sensi dell'articolo 21.

SCHIAVETTI. Da un punto di vista concreto, vedo la cosa in modo semplice. Per iniziare il praticantato ci deve avere un titolo di studio altrimenti non si può fare del giornalismo. Finito il praticantato, ci sarà un esame che deve investire la professione giornalistica. L'esame sarà di cultura tecnica e specifica che non fa parte della cultura generale.

Questa cultura specifica deve essere richiesta a un giornalista. Ci sono cose che si possono chiedere a un praticante e non a un giornalista e viceversa. Questo esame il candidato dovrebbe farlo, naturalmente, dopo diciotto mesi di praticantato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, vorrei osservare che siamo al punto di partenza. Noi rinviavamo la discussione sull'articolo 27 perché il problema ci sembrò così complesso e di tale difficoltà obiettiva,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

da non poterlo superare rapidamente. Quello che è avvenuto oggi dimostra che le difficoltà sono veramente obiettive, ma esse ci sono apparse nella stessa misura che rilevammo nella seduta precedente. Evidentemente in molti colleghi della Commissione c'è uno stato di perplessità. Vorrei, perciò, fare qualche osservazione, che potrebbe essere utile.

Mi pare che lo stato di dubbio si poggi soprattutto sulla difficoltà obiettiva derivante dall'impossibilità di richiedere un titolo specifico, perché si è detto che verrebbero esclusi dalla categoria alcuni giornalisti di alto prestigio. Riferendoci al passato, si è citato Gabriele D'Annunzio, più scrittore che giornalista, ma che nei primi anni fu giornalista militante. Ora permettetemi di fare un'osservazione. Se un esempio deve richiamarsi, a mio modesto parere è quello dell'artista. C'è il grande pittore, il maestro nel senso vero della parola, che, non avendo nessun titolo, non può insegnare negli istituti di belle arti, se non ha un'autorizzazione precisa del Ministero della pubblica istruzione. Sono apparenti anomalie che derivano dalla necessità di garanzie e di limitazioni. Le limitazioni e le garanzie portano degli inconvenienti, ma non perché c'è un inconveniente risulta distrutta la necessità delle garanzie e delle limitazioni. L'allievo chiamerà quel pittore « maestro », perché non ha il suo titolo di studio che lo abilita all'esercizio della professione e all'insegnamento presso gli istituti di belle arti. Questo mi sembra l'esempio più vicino.

Il giornalista di cartello può evidentemente scrivere i suoi articoli, può esercitare la sua attività di pubblicista e nessuno glielo vieta. La preoccupazione che egli si trovi nell'impossibilità di essere ospitato in qualsiasi giornale, ci riporta a un clima politico che non è l'attuale, perché sarebbe un clima di dittatura. Il giorno che ciò avvenisse, sarebbe la morte della democrazia e allora il discorso cambierebbe non solo per i giornalisti, ma per tutte le attività del pensiero e del braccio. E la nostra opinione rimarrebbe frustrata.

Ora, a proposito del titolo di scuola media, a parte le osservazioni di alcuni dirigenti della categoria sulla diminuzione del prestigio e via di seguito, vorrei fare un'altra considerazione: a me pare che una garanzia, se garanzia si vuol chiedere, è nell'esame di cultura generale e non nel titolo. Nel titolo di scuola media di secondo grado è compresa, ad esempio, anche la licenza di geometra, e questo sarebbe titolo sufficiente per essere iscritto nell'albo dei giornalisti, pur non aven-

do nessun riferimento con l'attività giornalistica. Invece l'esame di cultura generale per l'esercizio pratico del giornalismo è augurabile che venga inteso come deve essere inteso. Si tenga conto che in queste cose la pratica serve a qualche cosa. Naturalmente si stabilirà un certo indirizzo, che potrebbe consistere, per esempio, nel dare un tema da svolgere sotto l'aspetto giornalistico, e tale indirizzo permanerà anche in seguito.

SFORZA. Se non ho capito male, lei è della tesi nostra. Nessun titolo di studio; esame di cultura generale, pratica giornalistica.

PRESIDENTE. Per essere sincero io penso questo — e l'ho detto anche l'altra volta al Ministro —: se si ritiene necessario il titolo di studio, questo non può essere che la laurea, accettando l'inconveniente del farmacista; ma fra il geometra e il farmacista io preferisco quest'ultimo caso. Se, invece, si è dell'idea dell'impossibilità di richiedere il titolo di studio, allora mi fermerei all'esame di cultura generale.

BERLINGUER. Desidero — se è possibile — fare una dichiarazione di voto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esauriamo prima la discussione.

BERLINGUER. Un chiarimento: io non vorrei che la mia richiesta di chiarimento rispetto alla norma transitoria avesse determinato in taluno l'impressione che io mi accontenterei della inserzione di questa norma transitoria. Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni.

BREGANZE, *Relatore*. Signor Presidente, io ho ascoltato con molto interesse i rilievi fatti dai vari oratori intervenuti, e il suo — mi pare molto opportuno — che ha posto notevole chiarificazione alla realtà del problema. Per quanto ci impegnamo nello sforzo migliore per trovare una formula che sia rispondente alle varie esigenze, essa non sarà mai perfetta. Sia proponendo il titolo di scuola media superiore sia proponendo la laurea e altri caldeggiando nessun titolo, tutti quanti abbiamo in mente l'articolo 21 della Costituzione, convinti che la stampa, nella sua libera manifestazione, è una realtà. Se di un titolo di studio si è detto, se del suo grado si è parlato è stato perché qui ci riferiamo ai giornalisti professionisti, a persone, cioè, che fanno di questa attività la loro professione: per cui ci pareva che, anche a prospettare un titolo, appunto, non si negasse questa

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

libertà. Dobbiamo constatare, d'altra parte, che ove, in negata ipotesi dovesse verificarsi un turbamento alla democrazia, il togliere, cioè, la libertà, ci sarebbe un tale sconvolgimento, per cui ogni nostra formula rimarrebbe frustrata. Il collega Comandini accenna a persona che ha idee da esprimere e non trova nessuno che glieli stampi perché non è iscritto all'albo. Ora, a parte la categoria dei pubblicisti, rimarrebbe la valvola dell'articolo 26.

Detto questo, vorrei ancora aggiungere che il sistema del disegno di legge governativo prevede una duplice possibilità, quella dell'ultimo comma dell'articolo 31: anzitutto l'aspirante, cioè, può avere o una licenza di scuola media superiore (oppure titoli culturali giudicati equipollenti). L'articolo 32, poi, aggiunge l'altro dice: che chi non ha titolo di studio formale può, con un esame da parte del Consiglio dell'Ordine, ottenere la iscrizione all'albo dei praticanti.

Giò posto mi parrebbe che le osservazioni indicate dai vari colleghi e riassunte dal Presidente potrebbero portarci a questa conclusione: dato che, la laurea — che sarebbe indubbiamente il titolo più efficace per la formazione universitaria — è difficile ad aversi, non soltanto perché potrebbe essere diversa dall'attività giornalistica, ma perché potrebbe sembrare una riduzione dell'attività del pensiero, varrebbe la pena di non prevedere il titolo di studio come requisito necessario per poter ottenere l'iscrizione all'albo dei praticanti: ma viceversa insistere perché sia attuata quella prova che si è definita esame di abilitazione professionale, che per me è indeclinabile, in base all'articolo 32 della Costituzione. Nel mio emendamento io ho previsto una prova di cultura generale, aggiungendo anche esercitazioni pratiche di giornalismo che darebbero una valutazione concreta delle capacità giornalistiche.

Vorrei anche aggiungere che, nel secondo comma dell'articolo 29-bis, prevedevo che le modalità di attuazione di questo esame fossero determinate dal regolamento, considerando le difficoltà di fissarle in un testo legislativo. Come emendamento all'articolo 71, avremmo poi previsto che il regolamento sarà fatto dal Governo, sentita una commissione parlamentare, la quale potrebbe portare indicazioni che tenessero conto di queste mie osservazioni. C'è anzi un emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini, secondo il quale, in caso di eventuale diniego di iscrizione da parte del consiglio locale, è sempre aperta la strada: sia in sede interna, cioè con

ricorso al consiglio nazionale, sia in sede giurisdizionale, con certe particolari modalità.

Non ci dovrebbero, quindi, essere preoccupazioni di eventuali arbitrii o di difficoltà tali che impediscano la libera estrinsecazione del pensiero. Questo sistema, anche se non si vuole considerare come l'*optimum*, rappresenta una strada abbastanza adeguata per rinunciare al titolo di studio, mantenendo però l'esame di abilitazione professionale.

Con riferimento all'osservazione del collega Kuntze, che l'iscrizione nel registro dei praticanti non è la prova automatica di esercizio concreto dell'attività giornalistica per almeno diciotto mesi, faccio presente che avevo fatto quella rettifica perché temevo che venisse dimenticato quanto previsto nell'articolo 32 per il registro dei praticanti. Ma riconosco giusto che non sia sufficiente la iscrizione, bensì che sia stata fatta la pratica effettiva. Occorre, perciò, allacciarsi sia all'articolo 31 sia all'articolo 32.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La lunga, ampia, interessantissima discussione che si è svolta stamane a proposito dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti, sta a dimostrare che l'argomento è veramente difficile, delicato e complesso. Io credo, però, che, tenendo conto di tutti gli elementi che sono affiorati dalla discussione, la via migliore per uscirne sia quella indicata dal disegno di legge governativo.

Non ho l'abitudine di farmi il difensore d'ufficio del disegno di legge governativo; però in questo caso, mi sento di doverlo sostenere, perché sono convinto della sua fondatezza. Il disegno di legge non è frutto di una improvvisazione dei nostri uffici, ma il risultato di un lungo travagliato esame che è stato fatto dai funzionari del Ministero di grazia e giustizia d'accordo con eminenti rappresentanti della categoria dei giornalisti. Quindi, racchiude e comprende anche il frutto di una esperienza fatta dagli esperti della materia e che deve essere tenuta presente in ogni caso anche dal legislatore.

A me pare che sia necessario conservare la strutturazione originaria del disegno di legge, anche per gli opportuni richiami che sono stati fatti sia dall'onorevole Schiavetti sia dall'onorevole Breganze. In sostanza, il disegno di legge presupponeva che per poter avere l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, bisognasse passare obbligatoriamente attraverso l'anticamera del praticantato. I requisiti fondamentali, (titolo di studio, cultura, preparazione tecnica e comunque idoneità specifica), erano e sono richiesti dal

disegno di legge all'atto in cui un cittadino vuole iscriversi nell'albo dei praticanti. E lì che avviene il primo vaglio. Quando un giovane si presenta e dice che desidera fare il giornalista, mi pare giusto e doveroso che questo giovane, specialmente se è un fallito negli studi classici o comunque superiori, sia sottoposto a un primo vaglio e gli sia richiesto un minimo di idoneità. Ora, questo minimo, concordemente dagli uffici del ministero e dai rappresentanti della categoria, è stato fissato e determinato nel titolo di licenza media superiore. Oggi anche per iscriversi ad un corso professionale di meccanico, di idraulico o altro, si richiede un titolo inferiore. Perché per il giornalista non si deve richiedere qualche cosa di più, quel titolo che, secondo la legislazione italiana, serve a dare la misura della maturità dei giovani: maturità che lo possa far ritenere idoneo ad avviarsi domani negli studi universitari? Quindi questo minimo di titolo di studio mi sembra doveroso richiederlo.

D'altra parte, nell'ultimo capoverso dell'articolo 31 del disegno di legge, dove si parla di titolo di studio, si cerca di non formalizzare eccessivamente la cosa, perché si dice che si richiede una licenza di scuola media superiore o di possedere titoli culturali anche non scolastici che siano giudicati equipollenti dal Consiglio dell'Ordine chiamato a provvedere sulla domanda di iscrizione. Mi pare che qui si viene incontro a molte perplessità che nella discussione sono affiorate, a proposito di coloro che sono bravissimi giornalisti nati, e non hanno un titolo di studio. Ma se non hanno il titolo di studio, pretendiamo che in qualche maniera dimostrino un titolo equipollente, che sono all'altezza e che sono sufficientemente maturi, per poter essere iscritti all'albo dei praticanti.

Rilevo e sottolineo sempre queste condizioni e questa situazione: iscrizione all'Albo dei praticanti; per cui, quel che viene dopo è una cosa complementare, che viene da sé; è una conclusione logica di tutto il periodo di praticantato, dopo che si è già in possesso dei titoli per essere ammessi all'Albo dei praticanti.

Aggiungo ancora che a questo rigorismo formale del titolo di studio e dell'esigenza di aver fatto il praticante per un certo periodo di tempo, l'articolo 32 cerca di ovviare e di rimediare, perché, di fronte a chi non ha titolo di studio e non ha voluto fare il praticantato professionale per diciotto mesi, si ammette la possibilità di iscriverlo egualmente all'albo dei praticanti, dopo che ha

superato un esame diretto ad accertare l'idoneità e le attitudini all'esercizio professionale. In sostanza, il titolo di studio non diventa più un quid insostituibile, insurrogabile ed essenziale. Lo si può sostituire in vari modi: o col titolo culturale o con l'esame di idoneità fatto dall'ordine professionale, il solo che sia in grado di esprimere una valutazione seria e fondata sull'idoneità del giovane che abbia aspirazione a diventare giornalista professionista. Quindi mi pare che si possa superare questa perplessità che a molti è venuta sul titolo di studio. E qui non si vuole diminuire la dignità del giornalista professionista, quando non gli si richiede la laurea. Lo si fa proprio, secondo me, per voler superare quelle situazioni e quei casi, sia pure di carattere eccezionale, che sono stati qui citati da vari onorevoli colleghi.

Quindi, mi pare che questo titolo di studio di licenza media superiore debba essere richiesto per chi voglia diventare praticante.

Gli articoli successivi, che prevedono l'ulteriore *iter* della preparazione e dell'idoneità per la iscrizione all'albo, sono completati dalle norme contenute nell'articolo 33: articolo 33 che parte sempre dal presupposto che un minimo di idoneità e di capacità debba esistere per chi vuol fare il giornalista professionista. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 33 sono previsti due giudizi di idoneità. Uno che è dato dal direttore del quotidiano del periodico o dell'agenzia di stampa presso cui il praticante ha fatto il suo periodo di addestramento, di praticantato. E mi pare che anche questo debba essere richiesto e confermato. Perché è proprio quel direttore che ha seguito il praticante da vicino, che è in grado, meglio di tutti gli altri, di poter rilasciare il certificato richiesto per l'iscrizione all'albo.

Voglio notare che questo certificato, rilasciato dal direttore del giornale, del periodico o della agenzia, riguarderà più che la cultura generale, la preparazione tecnica per formare, per fare il giornalista. Giornalista non è solo colui il quale di tanto in tanto è capace di fare un articolo di terza pagina. Giornalista professionista è quello che vive la quotidiana vita del giornale, che sia capace, che sia in grado di impaginare, di correggere, di fare una valutazione di tutte le notizie che sono sottoposte al suo esame e che devono passare attraverso un necessario filtro, prima di essere pubblicate. Deve, in sostanza, avere pratica del giornalismo professionista; ed è, quindi, giusto che gli si richieda, prima della iscrizione, prima che gli

si rilasci un certificato di avvenuta pratica professionale, quell'esame o quella valutazione che il direttore presso cui ha lavorato, è in grado di formulare e che è autorizzato a rilasciare.

Infine, lo stesso disegno di legge, nell'ultimo periodo dell'ultimo comma, prevede che per l'iscrizione all'albo, ci deve essere un giudizio motivato di merito, espresso in base alla valutazione dei titoli. Qui si aggiunge anche e « in base alla valutazione dei titoli e ad un accertamento generale di idoneità, da parte del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine ».

Quindi, sono due i requisiti che si richiedono: cioè la valutazione dei titoli e l'accertamento generale dell'idoneità. In buona sostanza, dall'insieme delle norme predisposte nel disegno di legge si desume che per poter essere iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti bisogna aver superato prima l'esame preliminare per essere iscritto come praticante, poi il successivo esame di idoneità dopo il praticantato, per accertare se quei diciotto mesi di permanenza nella redazione di un giornale o di una agenzia e l'esperienza che ha fatto, lo possono far ritenere idoneo per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti.

Vi pregherei di non considerare questa via eccessivamente burocratica e neppure troppo complessa, né tale da diminuire in certa maniera la libertà dell'esercizio della professione. Io credo che tali garanzie, in tempi come questi, siano assolutamente indispensabili proprio per salvare la dignità della professione. Non è più il tempo di essere condiscendenti verso attività di pennaioli, di gente che ha la pretesa di sapere di tutto e non sa nulla. Credo che questa serietà nell'esercizio della professione di giornalista debba essere richiesta e pretesa.

Capisco che forse nell'intimo della personalità degli individui non è facile penetrare; ma quello che si pretende qui avviene un po' per tutti gli esami e concorsi. L'esame dei titoli e della capacità nell'ordine normale delle cose può servire adeguatamente a stabilire la capacità e l'idoneità di chi vuole iscriversi nell'albo dei giornalisti professionisti.

Debbo dire un'ultima parola circa la proposta del relatore e dell'onorevole Pennacchini relativamente all'esame di Stato. Credo che questo non debba essere fatto e tanto meno mi pare che sia da richiamare a questo riguardo l'articolo 32 della Costituzione. Per quello che tutti ricordiamo, l'esame di Stato ha una sua precisa finalità e giustificazione

giuridica e costituzionale. L'esame di Stato è stato ideato, concretato e affermato nella Costituzione perché il legislatore, in quel momento, ha pensato di conciliare due opposti principii: quello dell'insegnamento libero e quello dell'insegnamento di Stato. Però, ha voluto preconstituire una garanzia di idoneità sia per coloro che provenivano dalla scuola di Stato sia per quelli che provenivano dalla scuola libera. Questo esame di idoneità è fatto dallo Stato con un metro unitario, secondo il quale possa valutare gli studenti che provengono da ambedue i tipi di scuola, dopo però che in un caso e nell'altro abbiano fatto dei corsi professionali.

In questo caso, invece, noi pretenderemmo di fare un esame di Stato nei confronti di persone che non hanno frequentato alcun corso. Quindi, non è da richiamarsi qui la Costituzione, che si riferisce ad altri casi, neppure per l'iscrizione, perché a me pare che basti l'esame di idoneità.

Sono spiacente di dover dichiarare che sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Breganze e favorevole alla conservazione degli articoli che a questo riguardo sono contenuti nel disegno di legge governativo.

KUNTZE. Per mozione d'ordine. Credo che ci siamo spostati da quello che era il tema della discussione, perché dall'articolo 27 siamo passati all'esame degli articoli 30, 31, 32 e 33. Questo sarà avvenuto anche per ragioni lodevolissime, per coordinare tutta la materia. Però penso che se assumiamo questo metro di lavoro nella nostra discussione non ne verremo mai fuori, perché nuove questioni si aggiungeranno a quelle che già ci eravamo proposte e che sembravano fossero avviate su una via di soluzione che trovasse il consenso di tutti.

PRESIDENTE. Però vorrei farle notare le ragioni per le quali si è avviata così la discussione. Sono ragioni sostanziali, non soltanto ragioni di opportunità. Infatti gli emendamenti proposti dall'onorevole Breganze, riguardanti il titolo di studio, sarebbero da inserirsi proprio nell'articolo 27 che stiamo trattando in questo momento. Mentre l'articolo 27 non accennava a questa materia né la considerava in alcun modo il testo governativo, stando alla proposta Breganze essa verrebbe inserita proprio nell'articolo 27 come comma aggiuntivo.

SFORZA. Nelle conclusioni sembrava che l'onorevole Breganze l'avesse ritirato.

BREGANZE, *Relatore*. Non l'emendamento, ma quel punto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENTE. Siamo stati costretti a parlare di altri punti per la ragione che ho detto.

KUNTZE. Io non metto in dubbio, questo, signor Presidente. La preghiera che volevo rivolgere a lei è questa: rimaniamo nei limiti dell'emendamento Breganze, e, quindi, dell'articolo 27; e poi, eventualmente, se questo emendamento sarà approvato, è logico che ne verranno ad essere precluse quelle norme assorbite dall'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Ma il riferimento all'esame di maturità — chiamamolo così — per accedere all'albo diventa inevitabile, perché la tesi di alcuni, i quali sostengono che basterebbe l'esame di abilitazione al posto del titolo di studio, ci ricollega a un articolo della legge.

BREGANZE, Relatore. Io, allo scopo di giungere a una soluzione, conserverei il mio emendamento, salvo soltanto ad eliminare qui quelle parole che hanno riferimento al possesso del titolo di studio, e insisterei da parte mia anche per l'esame di abilitazione professionale, che per me ha un fondamento di legittimità a norma dell'articolo 33 della Costituzione e un fondamento di opportunità in quanto viene dopo una pratica e rappresenta un collaudo per chi voglia inserirsi in una professione così importante qual è quella del giornalista. Posso leggere la formula che risulterebbe, tenendo anche conto, del suggerimento del collega Kuntze.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sempre al fine di agevolare l'iter, dichiaro che accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Breganze per la sostituzione del primo comma dell'articolo 27, esclusa l'ultima frase « sull'esito favorevole dell'esame di abilitazione professionale, di cui all'articolo 29-bis ».

BREGANZE, Relatore. Non consento, ma ringrazio del chiarimento. Io proporrei in questi termini: « Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti l'età non inferiore agli anni 21, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, ecc. ».

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Non vuole aggiungere « ai sensi degli articoli 31 e 32 » ?

Allora, è diverso da quello che ho sottochio.

BREGANZE, Relatore. Ho detto che per superare certe difficoltà rinunciavo alla parte che riguarda il titolo di studio.

Lo rileggo tutto un'altra volta: « Per la iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti l'età non inferiore agli anni 21, lo

esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, l'iscrizione nel registro dei praticanti, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 e l'esito favorevole dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 29-bis ».

In questo modo ho cercato di contemperare le varie tesi.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, se mi permette, io dichiaro che sono favorevole all'emendamento quale fu originariamente proposto dall'onorevole Breganze e nel quale è contenuta anche la condizione del possesso del titolo di studio non inferiore al diploma della scuola media superiore o equipollente, salvo ad adottare la formula di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 31.

Mi oppongo decisamente all'ultima frase relativa all'esito favorevole dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 29-bis.

BREGANZE, Relatore. Con riferimento a quanto detto dal Sottosegretario in questa sua ultima estrinsecazione di pensiero, mentre per la abilitazione professionale confesso di insistere *in toto*, vorrei far presente che pel fatto che noi qui depenniamo il titolo di studio, non è detto che, giunti agli articoli 31 e 32, non possiamo esaminare di nuovo la questione.

BERLINGUER. Votiamo adesso sul titolo di studio.

SFORZA. Votiamo per divisione.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi scusi, signor Presidente, io avevo fatto quelle dichiarazioni, perché ritenevo che fossero superate anche tutte quelle condizioni previste negli articoli 31, 32 e 33 del disegno di legge, relativamente alla iscrizione all'albo dei praticanti. Mi pare che il preliminare sia proprio quello.

Ora qui si salta all'elenco dei professionisti, senza tener conto della iscrizione all'albo dei praticanti.

Io sono del parere che se si vuol concludere, si debba rinviare per fare insieme un esame più concreto e più armonico delle norme che sono state proposte. La discussione si potrebbe esaurire.

KUNTZE. La discussione non può essere esaurita. L'onorevole Sottosegretario ci ha fatto delle osservazioni, in ordine agli articoli 31 e 32, che noi non abbiamo preso in esame.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Kuntze, io parlavo dell'articolo 27.

KUNTZE. Siccome lei ha parlato di un esame complessivo di queste norme, è logico

che non si può ritenere chiusa la discussione, se non l'abbiamo ancora aperta.

MISASI. Mi pare che si è fatta una lunga discussione se servisse o non servisse, se fosse necessario o no il titolo di studio o se il titolo di studio non venisse coperto da un esame di cultura generale.

Il rappresentante del Governo ha opposto a questa tesi — che mi sembrava finisse per prevalere — una diversa impostazione che attinge anche agli articoli 32 e 33 e che prevede tutta una procedura più complessa, anche se non burocratica, che sostanzialmente cerca di rispettare la esigenza che noi si portava avanti circa la libertà e che avrebbe portato alla soluzione con un doppio tempo: un tempo per il praticantato, con necessità del titolo di studio, però c'è un'eccezione mediante esami speciali, per coloro che avessero spiccate caratteristiche per il giornalismo. Ora io dico che almeno questo problema si può risolvere. Siamo o non siamo d'accordo sulla prima impostazione? Noi dobbiamo metterci d'accordo sulla necessità o meno del titolo di studio. Se noi siamo d'accordo che esso è superato dall'esame generale, avremo già stabilito un criterio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Forse la proposta che fa l'onorevole Misasi è fondata su un malinteso. Io non ho detto che si poteva creare un'eccezione per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Ho detto che l'eccezione era prevista soltanto per coloro che non avessero voluto fare i diciotto mesi di praticantato e che tuttavia insistessero per essere iscritti nell'albo dei praticanti. Quindi parlavo sempre di quella fase preliminare.

MISASI. Ma poi potranno accedere ai professionisti.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma bisogna che siano rispettate le due condizioni dell'articolo 33, dove si parla del certificato del direttore del giornale presso il quale l'apprendista ha fatto la pratica professionale e poi un giudizio di merito che è dato dai consiglieri regionali o interregionali.

KUNTZE. Ma sul titolo di studio non si ritorna.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare ai colleghi, se ho ben capito, che il rappresentante del Governo ha fatto una richiesta specifica. Non ha parlato soltanto di un motivo di opportunità, ma ha chiesto di poter proporre un'unificazione in un'unica norma di una materia articolata in questo momento in più norme. In altre parole ha anticipato

che cosa vorrebbe proporre e ha chiesto il tempo necessario per costruire questa unificazione di norme in una norma o al massimo in due.

BERLINGUER. La richiesta mia è di votare sul titolo di studio, liberandoci così di un problema importantissimo. Se poi si unificheranno i due articoli, non avremo difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha presente il comma sostitutivo proposto dall'onorevole Breganze? Esso è congegnato in tale maniera da non consentire che venga enucleata la norma del titolo di studio. Bisognerebbe che qualcuno presentasse un articolo nuovo.

SFORZA. Noi non vogliamo enucleare niente. Noi diciamo che abbiamo discusso sull'articolo 27 e sull'emendamento del collega Breganze, che poi è stato modificato in parte per ciò che riguarda il titolo di studio. Su questo punto e con l'ultima richiesta del collega Breganze si era manifestata una unanimità di consensi da parte di tutti gli onorevoli Commissari. Perciò noi, allo stato, chiederemo di votare l'articolo 27, così come, ultimamente è stato proposto dall'onorevole Relatore. Quando avremo votato questo, la conseguenza nell'esame degli altri articoli sarà quella di tener presente il coordinamento. Insomma, per noi la questione del titolo di studio che qui è stata affrontata è considerata una questione di fondo. Noi diciamo che il titolo di studio per questa professione *sui generis* non deve essere richiesto. Siamo d'accordo sull'esame per essere ammessi alla pratica e sull'esame di abilitazione professionale; ma siamo contrari al titolo di studio anche per quelle giuste precisazioni che ha fatto l'onorevole Presidente, riproponendo in sostanza le stesse questioni che sollevava il collega Comandini in merito alla laurea. È assurdo chiedere un titolo di studio — come quello dei geometri o dei periti agrari — che può non rappresentare niente in ordine al problema che stiamo trattando, cioè alla capacità di fare il giornalista.

PRESIDENTE. Fortunatamente siamo in condizioni di poter guardare questo problema con serenità, cioè, senza un problema di schieramento politico, perché siamo d'accordo tutti. Voglio, cioè, chiarire che non c'è un problema politico. Quindi possiamo guardare con serenità all'opportunità e alla necessità di una soluzione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io apprezzo la buona volontà degli onorevoli commissari, ultimo l'onorevole Sforza, che vorrebbe che questa lunga di-

scussione arrivasse per lo meno a fissare qualche punto, per evitare di ripeterci. Però, pur apprezzando questo atto di buona volontà, non posso fare a meno di insistere nel chiedere il rinvio di ogni statuizione e di ogni deliberazione, perché dall'insieme della discussione che ho modestamente fatto, mi pare che risulti che non si possa ulteriormente parlare di requisiti per l'iscrizione all'albo, senza avere prima affrontato gli articoli 31, 32 e 33 sul praticantato. Quindi, pregherei di voler rinviare ancora la discussione per inserire, se mai, questo emendamento, sul quale l'onorevole Breganze insiste, nella più larga cornice di altri articoli, soprattutto di quelli in cui si parla del praticantato. Perché oggi si può porre la questione: il titolo di studio lo richiediamo per essere iscritti nell'albo dei praticanti e in quello dei professionisti? L'abilitazione la vogliamo per essere iscritti nell'albo professionale, saltando la fase del praticantato, oppure no?

PRESIDENTE. Io vorrei farvi osservare che siamo davanti ad una iniziativa di Governo.

Il rappresentante del Governo chiede di poter apportare il proprio contributo tecnico in una prossima riunione. Mi pare che tale richiesta non può essere respinta dalla Commissione.

BERLINGUER. Vorrei sapere: quando arriveremo al momento di votare, dovremo votare uno per uno i requisiti? Non possiamo votare sull'emendamento Breganze in sezione: per esempio è necessario l'esame? è necessario il titolo?

Ora, secondo le richieste del Governo, non vorrei che si riaprisse tutta la discussione.

PRESIDENTE. Possiamo restare in questa intesa. Breganze riconosce che quello del Governo è un diritto. Siamo dei vecchi parlamentari e potremo intenderci. Noi siamo arrivati a una conclusione per quanto riguarda una parte. Il collega Breganze, in seguito a

questo parere, unanime, ha modificato il suo atteggiamento.

SCHIAVETTI. Se noi approvassimo l'articolo 27, secondo le modificazioni del collega Breganze non avremmo discusso la questione del titolo di studio.

BREGANZE, *Relatore*. Lo vedremo a suo tempo. Nel disegno di legge governativo del titolo di studio se ne parla in tema di praticanti.

Se oggi avessimo votato l'articolo 27, non avremmo pregiudicato che, giunti all'articolo 1, se ne parlasse in tema di praticanti.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Breganze si potesse incontrare con Schiavetti, Comandini e Kuntze (naturalmente con il consenso dei colleghi), forse si potrebbe trovare una via di uscita. Poiché bisogna uscirne. Non è possibile che si continui. Questa discussione era prevedibile. Noi corriamo il rischio di arrestarci su questo scoglio. Ora questo non è possibile.

BREGANZE, *Relatore*. Vorrei pregare i colleghi Comandini, Schiavetti, Kuntze e Pennacchini d'incontrarci oggi nel pomeriggio per chiarire i nostri punti di vista. In tal modo, venerdì mattina potremo riprendere la discussione. Questa è la preghiera che io rivolgo.

Ci vedremo verso le sedici e trenta o le diciassette, se il Presidente concorda.

PRESIDENTE. Incontratevi pure.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termine alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI